



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **MILANO**

SEZIONE **8**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ANDREA	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ZUCCHINI	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISAFULLI	GIUSEPPA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2792/2017
depositato il 26/05/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20151T003499000 REGISTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

- sul ricorso n. 2793/2017
depositato il 26/05/2017

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20151T003499000 REGISTRO 2015
contro:
AG. ENTRATE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 2792/2017 (riunificato)

UDIENZA DEL

17/10/2017 ore 09:30

N°

6273/8/2017

PRONUNCIATA IL:

17/10/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

8/11/2017/
Il Segretario

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZ. 8

FATTO

La società Srl stipulava un contratto di cessione d'azienda a favore della società Srl, concordando un prezzo di cessione di euro 200.000,00.

L'Agenzia delle Entrate, , emetteva un avviso di liquidazione, ai sensi del DPR 131/1986, con il quale rettificava il valore di cessione da euro 200.000,00 ad euro 336.176,00.

Contro il citato avviso proponevano due distinti ricorsi rispettivamente l'impresa cedente (RG 2972/17) e quella cessionaria (RG 2973/17).

I due gravami erano affidati agli stessi motivi di ricorso.

Si costituiva in entrambi i giudizi l'Agenzia delle Entrate, concludendo per il rigetto dei ricorsi.

All'udienza del 17 ottobre 2017, la cause erano trattenute in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, si conferma la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 546/1992, attesa la loro evidente connessione.

1. I gravami sono fondati, per le ragioni che seguono.

Nel contratto di cessione d'azienda (cfr. il doc. 1 delle ricorrenti), all'art. 5, le parti hanno stabilito che costituiscono oggetto della cessione le attrezzature e i beni strumentali iscritti nel libro dei cespiti e l'avviamento, per un valore complessivo di euro 200.000,00 (70.000,00 + 130.000,00), mentre le scorte di magazzino sono espressamente escluse dal corrispettivo pattuito, in quanto le stesse saranno fatturate di volta in volta sulla base delle distinte di prelievo.



Nell'avviso di liquidazione ivi impugnato (cfr. il doc. 6 delle ricorrenti), l'Ufficio sostiene invece che il valore delle scorte di magazzino deve reputarsi compreso nel prezzo della cessione e quantifica il valore suddetto in base a quanto contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio del 2015, nella quale tali scorte sono stimate in euro 136.176,00, sicché $200.000,00 + 136.176,00 = 336.176,00$ euro.

La tesi dell'amministrazione non può essere accolta.

In primo luogo, non appare né illogico né irrazionale che le parti non abbiano compreso le scorte nel valore di cessione: le imprese ricorrenti operano nel settore degli impianti elettronici di sicurezza e tali apparecchiature sono – come noto – soggette a rapida obsolescenza, per cui appare rispettosa di elementari regole di razionalità economica la scelta di non acquistare, nell'ambito dell'azienda ceduta, beni ormai non più utilizzabili.

A conferma di ciò, le parti hanno documentato che le scorte sono state in parte alienate successivamente (e su tale vendita è stata corrisposta l'imposta sul valore aggiunto), oppure sono state destinate allo smaltimento quali rifiuti (cfr. i documenti da 3 a 5 delle ricorrenti).

Il contratto di cessione di cui è causa non ha quindi alcuna finalità elusiva.

In ordine poi al valore delle scorte quali risultanti dalla nota integrativa – valore posto a base della rettifica effettuata dall'Agenzia – preme ancora rilevare che tale dato di bilancio non può essere preso in considerazione in maniera atomistica, ma occorre invece tenere conto del complessivo andamento dell'impresa cedente.



A tale proposito, la società cedente ha depositato copia degli estratti dei bilanci dagli anni dal 2014 al 2016, da cui si desume che la società è sempre stata in perdita (cfr. i documenti allegati alla memoria illustrativa).

Si conferma, in conclusione, l'accoglimento dei ricorsi riuniti, con conseguente integrale annullamento dell'atto impugnato.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti e condanna l'Ufficio a rifondere alle società ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) ciascuna.

MILANO, 17 ottobre 2017

IL RELATORE

Dr. Giovanni Zucchini



IL PRESIDENTE

Dr. Francesco D'Andrea

